

CIRCOLARE N. 28
17 OTTOBRE 2011

Le novità del Decreto sviluppo, della Manovra correttiva e del Decreto di ferragosto

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

A decorrere dall'approvazione del D.L. n. 70/2011 (si veda **circolare di Studio n. 18 del 2011** disponibile nel sito www.fiscoimpresa.com), il Governo e il Parlamento hanno prodotto una serie di interventi legislativi che hanno inciso in varia misura non solo nell'ambito fiscale.

Nel breve spazio di un'estate il Governo è intervenuto con 3 decretazioni di urgenza. In alcuni casi sono state modificate norme introdotte con il precedente intervento legislativo. Caso emblematico è quello del Sistri, il sistema di tracciamento digitale dei rifiuti che dopo aver subito una proroga all'entrata in vigore con il Decreto sviluppo, è stato in seguito abolito con la Manovra correttiva, per poi rinascere, seppur con alcune correzioni, in sede di conversione della Manovra di ferragosto.

Alla luce dell'intreccio e della velocità con cui si sono susseguite novità e modifiche, con la presente tavola sinottica si ritiene di offrire ai Clienti un'utile "*vademecum*" per comprendere appieno, a legiferazione ferma, il quadro che si è andato a delineare.

Sono stati considerati i provvedimenti di maggior rilievo per la clientela dello Studio, nonché alcuni di interesse generale.

I provvedimenti oggetto della complessiva "manovra estiva" sono i seguenti:

- **D.L. n. 70 del 13/05/2011**, cosiddetto **Decreto Sviluppo**, pubblicato in G.U. n. 110 del 13/05/2011 ed in vigore dal 14 maggio convertito con modifiche dalla L. n. 106 del 12/07/2011, pubblicata in G.U. n. 160 del 12/07/2011, in vigore dal 13 luglio;
- **D.L. n. 98 del 6/07/2011**, la cosiddetta **Manovra correttiva**, pubblicato in G.U. n. 155 del 6/07/2011 ed in vigore dallo stesso giorno, convertito con modifiche dalla L. n. 111 del 15/07/2011, pubblicata in G.U. n. 164 del 16/07/2011, in vigore dal 17 luglio;
- **D.L. n. 138 del 13/8/2011**, la cosiddetta **Manovra di ferragosto**, pubblicato in G.U. n. 188 del 13 agosto ed in vigore dal giorno stesso, convertito con modifiche dalla L. n. 148 del 14/09/2011, pubblicata in G.U. n. 216 del 16/09/2011, in vigore dal 17 settembre.

Come si potrà evincere dalla lettura della tabella, alcune norme sono già in vigore, altre lo entreranno entro termini prestabiliti ed infine alcune necessitano dell'emanazione di ulteriore legislazione secondaria o di provvedimenti direttoriali.

Segnaliamo come, attualmente, siano stati emanati:

- per quanto riguarda il credito di imposta per la ricerca e sviluppo, il provvedimento prot. 130237/2011 del 9 settembre a cui è seguita la R.M. n. 88/E/2011 con cui è stato istituito il codice tributo "6835" da utilizzarsi con il modello F24;
- in materia di chiusura delle liti pendenti di valore inferiore ai €20.000, il provvedimento prot. 119854/2011 del 13 settembre, con cui è stato istituito il relativo modello di domanda e con la precedente R.M. n. 82/E/2011 il codice tributo "8082";
- in riferimento all'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo, la Direzione della Giustizia tributaria, che ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni Tributarie Provinciali, l'altro per le Commissioni Tributarie Regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011;
- in merito al contributo unificato, la circolare n. 1/DF del 21/09/2011 del Ministero delle Finanze;
- in tema di chiusura delle partite Iva inattive, la R.M. n. 72/E/2011 con cui è stato istituito il codice tributo "8110" per il versamento ai fini della sanatoria. Ulteriori istruzioni sono state diramate con la R.M. n.93/E/11;
- in tema di depositi Iva, le note prot. 86094/R.U. del 20 luglio e prot. 84920/R.U. del 7 settembre da parte dell'Agenzia delle Dogane;

- il decreto del 14/09/11, con cui sono state definite le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

In aggiunta è indubbio che siano necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto, allo stato attuale, la sola C.M. n. 41/E/2011, in riferimento alla Manovra correttiva è insufficiente.

Per agevolare la comprensione dell'entrata in vigore delle disposizioni si precisa che:

- ove non diversamente specificato le disposizioni di cui al D.L. n. 70/2011, al D.L. n. 98/2011 e relative leggi di conversione si intendono ad oggi già in vigore;
- ove non diversamente specificato le disposizioni di cui al D.L. n. 138/2011 si intendono in vigore dal 13 agosto, mentre si darà indicazione delle disposizioni introdotte con la legge di conversione, evidenziando la relativa data di entrata in vigore (17 settembre).

Dove ritenuto opportuno per una migliore comprensione della tabella vengono indicate le specifiche date di entrata in vigore dei provvedimenti.

AGEVOLAZIONI FISCALI	
Rivalutazione terreni e quote sociali	
<p>Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 01/07/2011. Tra i soggetti beneficiari della norma vengono inserite anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità. La perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30/06/2012 ed il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch'esso entro il 30/06/2012. Per effetto di quanto disposto con l'art. 7, co. 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011, il termine è automaticamente prorogato al 02/07/12. In caso di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l'importo dell'imposta sostitutiva versata a suo tempo.</p> <p>Con provvedimento delle Entrate di approvazione dei modelli dichiarativi, verranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.</p> <p>Alternativamente alla compensazione è ammessa la richiesta a rimborso nel termine di 48 mesi dalla data di versamento dell'intera imposta o, in caso di rateazione della prima rata, ferma restando l'impossibilità di richiedere a rimborso un importo superiore a quanto dovuto in sede di ultima rideterminazione effettuata.</p>	<p>D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. t) e co. 2, lett. dd)-gg)</p>
Regime nuove imprese e minimi	
Nuovo regime dei minimi	
<p>Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n.244/07 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un'attività dopo il 31/12/07. L'imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni.</p> <p>In deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al compimento dei 35 anni di età (ad esempio, un contribuente che intraprende l'attività nel corso del 28° anno di età, potrà usufruire del regime agevolato fino al compimento del 35° anno).</p> <p>I benefici del nuovo regime sono riconosciuti a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contribuente non abbia esercitato attività artistica o professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti; - l'attività non sia mera prosecuzione di altra già iniziata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo eccezion fatta per il caso della pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni e - nel caso di proseguimento di attività svolta da terzi l'ammontare dei 	<p>D.L. n. 98/2011 Art. 27, co. 1-7</p>

<p>ricavi/compensi del periodo precedente all'ingresso nel regime sia inferiore a 30 mila euro.</p> <p>Nuovo regime semplificato per gli ex minimi</p> <p>I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto delle disposizioni sopra citate, se in possesso dei requisiti previsti nei commi 96 e 99 dell'art.1, L. n. 244/07, potranno beneficiare di un regime naturale semplificato, salvo opzione per il regime ordinario da esercitare nella prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata e con valenza minima triennale, nel quale saranno esonerati dall'Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti periodici Iva. Il contribuente fuoriesce dal regime al verificarsi di una delle condizioni di cui ai commi 96 e 99. Le disposizioni attuative saranno stabilite con provvedimenti dell'Agenzia entrate.</p>	
Credito di imposta per la ricerca scientifica	
<p>Per il biennio 2011-2012 è istituito, in via sperimentale, un credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca presso Università o enti pubblici di ricerca che, a tal fine, possono sviluppare i progetti finanziati anche tramite la creazione di associazioni, consorzi, <i>joint venture</i> e altre forme associative con strutture di ricerca, anche di diritto privato, di equivalente livello scientifico. Il presente credito di imposta va a sostituire quello introdotto con l'art. 1, co. 25, L. n. 220/2010 che è conseguentemente abrogato.</p> <p>Tipologia di investimenti agevolati</p> <p>I finanziamenti devono essere erogati alle Università e agli enti pubblici di ricerca che sono individuati nei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Università, statali e non statali ed Istituti universitari, statali e non, legalmente riconosciuti; - Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009; - ASI (Agenzia spaziale italiana); - Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico; - Organismi di ricerca come definiti nella comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01 e quindi soggetti senza scopo di lucro, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie. <p>Tempistiche dei finanziamenti</p> <p>Gli investimenti debbono essere realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 ed entro la chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2012.</p> <p>Determinazione ed utilizzo del credito di imposta</p> <p>Il credito di imposta viene determinato secondo il metodo incrementale. Esso compete, ferma restando l'integrale deducibilità dell'investimento sostenuto, nella misura del 90% della spesa incrementale di investimenti effettuati, nei confronti dei soggetti sopra individuati, nel triennio 2008-2010. Il credito viene riconosciuto in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non concorre alla formazione della base imponibile Irap; - non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 Tuir. <p>Il credito di imposta, che non è soggetto al limite di utilizzo pari ad € 250.000 annui come stabilito dall'art. 1, co. 53 L. n. 244/2007, può essere utilizzato esclusivamente, tramite modello F24, in compensazione di debiti tributari, con l'esplicita esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; - contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50, co. 1, lett. c-<i>bis</i>, Tuir; 	<p>D.L. n. 70/2011 art. 1</p>

<ul style="list-style-type: none"> - premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti; - altre entrate individuate con decreto interministeriale. <p>Le disposizioni applicative sono state adottate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. 130237/11. Esso evidenzia che la quota annuale di credito è fruibile a partire dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento incrementale. È specificato inoltre che, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, l'Agenzia delle Entrate, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli ammontari mensili di credito di imposta utilizzato in compensazione. A tal fine con R.M. n. 88/E/2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6835".</p>	
--	--

SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI ADEMPIMENTI

Detrazioni 36% -41% e 55%

36% ristrutturazioni edilizie

- Viene abolito l'obbligo della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del **36%** sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà sufficiente, oltre alla comunicazione di inizio lavori al Comune competente, l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile ed in caso di lavori eseguiti dal detentore (quale può essere l'affittuario) gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (il contratto locativo); gli altri dati richiesti ai fini della detrazione.

Con provvedimento delle Entrate saranno indicati i documenti da conservare ed esibire su richiesta degli uffici competenti.

- Viene parimenti eliminato l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera.

36%-41% ristrutturazioni edilizie cessione a titolo oneroso

Il D.L. n. 138/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011, introduce la possibilità di mantenere il beneficio della detrazione, per i rimanenti periodi di imposta, in capo al soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione edilizia, anche in caso di vendita dell'immobile. Di conseguenza queste detrazioni possono competere sia al soggetto che ha sostenuto le spese ovvero all'acquirente dell'immobile, essendo quest'ultima ipotesi già prevista dalla precedente normativa.

36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico

Viene ridotta dal 10% al **4%**, la **ritenuta** che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.

La C.M. n. 41/2011 ha precisato che, se gli intermediari, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, hanno operato erroneamente, all'atto dell'accredito, la ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario, possono accreditare direttamente al medesimo la differenza trattenuta in eccesso.

**D.L. n. 70/2011
art. 7, co. 1, lett.
c) e co. 2, lett.
q) e r)**

Contabilità semplificata

- Vengono modificati i parametri di accesso al regime di contabilità semplificata elevandoli rispettivamente ad €400.000 di ricavi per le imprese di servizi ed €700.000 per le altre imprese.

- A seguito delle modifiche all'art. 66, co. 3 Tuir è ammessa la **deduzione**, in deroga all'art. 109, co. 2, lett. b) Tuir, dei **costi** concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, nell'esercizio di ricezione della fattura, a condizione che le spese non siano superiori ad €1.000.

**D.L. n. 70/2011
art. 7, co. 1, lett.
d) e i) e co. 2,
lett. m)
e s)**

Fattura riepilogativa Iva

Viene elevato ad €300 il limite d'importo delle fatture sia attive che passive, che possono essere annotate, cumulativamente, tramite apposito documento riepilogativo ex art. 6 del DPR n. 695/1996.

**D.L. n. 70/2011
art. 7, co. 1,
lett. q) e co. 2,**

	lett. aa
Distruzione dei beni di impresa	
Viene raddoppiato, passando da €5.164 ad €10.000 il valore dei beni ormai obsoleti per i quali è possibile procedere alla "distruzione" tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per i beni il cui valore sia superiore a tale soglia resta vigente l'obbligo del verbale redatto da pubblici ufficiali, GdF o notai.	D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. p) e co. 2, lett. z)
Vidimazione annuale libri tenuti digitalmente	
Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa alla tenuta delle scritture contabili con modalità informative attraverso la modifica dell'art. 2215- <i>bis</i> c.c.. In particolare è prevista l'apposizione della marca temporale e della firma digitale sui libri, repertori e scritture contabili con cadenza almeno annuale e non più trimestrale. Se per un anno non vengono eseguite registrazioni, la firma digitale e la marca temporale devono essere apposte al momento della nuova registrazione ed è da quella data che decorre l'anno. Per i libri e per i registri la cui tenuta è prevista da disposizioni di legge, il termine annuale opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di legge.	D.L. n. 70/2011 art. 6, co. 2, lett. f-quater)
Scheda carburante	
Viene abolito l'obbligo di tenuta della scheda-carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti esclusivamente tramite pagamenti "tracciabili" (carte di credito, di debito e prepagate) ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione della relativa Iva.	D.L. n. 70/2011 art. 7, co.1, lett. l), co. 2, lett. p)
Credito d'imposta - Modifica della richiesta a rimborso ad utilizzo in compensazione	
Per effetto dell'introduzione del co. 8- <i>ter</i> nell'art. 2 DPR n. 322/1998 è ammessa la modifica dell'originaria richiesta di rimborso d'imposta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e Irap esclusivamente in richiesta di utilizzo in compensazione nel termine di 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, sempreché il rimborso non sia già stato erogato anche in forma parziale. La richiesta deve essere fatta utilizzando modelli dichiarativi conformi a quelli approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.	D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. g) e co. 2, lett. i)
Comunicazione dati detrazioni per carichi di famiglia	
Viene abolito l'obbligo, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, di comunicare al proprio sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico. Effettuata la comunicazione dei dati, gli stessi rimarranno validi fino a quando non intervengano variazioni nelle condizioni e nei presupposti per le detrazioni stesse. L'omessa comunicazione della variazione dei dati comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.	D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. b) e co. 2, lett. e)
Proroga delle scadenze fiscali	
I versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, di natura fiscale, compresi quelli da effettuarsi nei confronti delle Agenzia fiscali, scadenti di sabato o di giorno festivo, sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. In altri termini vi è l'equiparazione del sabato ad un giorno festivo per quanto attiene alla scadenza dei versamenti.	D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. h) e co. 2, lett. l)
Scia	
Vengono introdotte alcune semplificazioni in materia di Scia (segnalazione certificata di inizio attività). In particolare viene prevista la possibilità di presentazione della stessa mediante raccomandata AR, con l'esclusione di quei procedimenti per i quali è ammesso solo l'invio telematico. Vengono fornite alcune interpretazioni in merito al rapporto tra la Scia e la denuncia di inizio attività in campo edile e la riduzione delle tempistiche di controllo limitatamente alla Scia in campo edile.	D.L. n.70/2011 art. 5, co. 2, lett. b) e c)
Con decorrenza 13 agosto 2011, la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, con la conseguenza che gli interessati possono	D.L. n. 138/2011, art. 6, co. 1

sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, ed in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione avverso il silenzio di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010.	
REDDITO DI IMPRESA	
Riporto delle perdite – società di capitali	
Viene ridotta, per mezzo di modifiche all'art. 84 Tuir, la riportabilità delle perdite utilizzabili in diminuzione negli esercizi successivi nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, eliminando al tempo stesso i limiti temporali al riporto (con esclusione di quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta che restano integralmente deducibili senza limiti temporali). Viene inoltre eliminato l'obbligo di imputazione integrale della perdita stabilendo precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell'utile.	D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 9
Revisione regime fiscale ammortamento beni materiali e immateriali	
Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. n. 400/1988, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.	D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 47
Società di comodo	
A decorrere dal 2012, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, alle società cd. di comodo si applica un'aliquota Ires maggiorata al 38%. La maggiorazione verrà calcolata sul reddito imponibile dichiarato anche nel caso in cui questo sia superiore al reddito minimo. Tale maggiorazione si applica anche ai redditi imputati per trasparenza da società di persone di comodo a soci soggetti Ires. Specifiche modalità di applicazione di questa disposizione sono previste nel caso di opzione per il consolidato fiscale. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disposizione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.	D.L. n. 138/2011 art. 2, da co. 36- quinquies a co. 36-novies
Applicazione della disciplina delle società di comodo ai soggetti in perdita sistematica	
A decorrere dal 2012, si considerano società di comodo quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, ciò a decorrere dal successivo quarto periodo di imposta. Si considerano altresì di comodo le società che siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo stabilito dalla normativa in tema di società di comodo. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disposizione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.	D.L. n. 138/2011 art. 2, da co. 36- decies a co.36- duodecies
Riallineamento valori derivanti da operazioni straordinarie	
È possibile procedere al riallineamento dei valori fiscali e civilistici ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185/2009, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e nei precedenti. Sull'applicabilità alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta 2011 si è in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali. L'imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in unica soluzione entro il 30/11/2011. Gli effetti del riallineamento decorreranno dal periodo d'imposta successivo al	D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 12- 15

31/12/2012. Le modalità di attuazione verranno stabilite con apposito provvedimento.	
REDDITI DIVERSI E DI CAPITALE	
Modifiche in tema di tassazione delle rendite finanziarie	
Viene introdotto un nuovo regime di tassazione dei redditi di capitale di cui all'art. 44 e dei <i>Capital gain</i> di cui all'art. 67, co. 1, lett. da <i>c-bis</i>) a <i>c-quinquies</i>) Tuir. A decorrere dal 1 gennaio 2012, le attuali aliquote del 12,5% e 27% sono allineate all'unica aliquota del 20%. Il nuovo regime di tassazione non si rende applicabile tra gli altri agli interessi, premi e ogni altro provento, nonché sui <i>capital gain</i> derivanti da: - obbligazioni e titoli di Stato; - obbligazioni emesse da Stati <i>white list</i> ; - titoli di risparmio per l'economia del Mezzogiorno. - risultato netto delle forme di previdenza complementare ex D.Lgs. n. 252/2005.	D.L. n. 138/2011, art. 2, co. 6-13
Dividendi	
Il nuovo regime di tassazione si applica ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate che saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 20%. Il regime si applica ai dividendi percepiti a decorrere dal 01/01/2012, indipendentemente dalla data di delibera di distribuzione.	D.L. n. 138/2011, art. 2, co. 6 e 10
Organismi di investimento collettivo	
Viene modificata la determinazione dei proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliare esteri. Il calcolo verrà fatto al netto di una quota, da stabilirsi con D.M., di proventi riferibili ad obbligazioni ed altri titoli di Stato e equiparati ed alle obbligazioni di Stati <i>white list</i> . Per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e per quelli lussemburghesi "storici" già esentati dall'Ires le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Vengono altresì esentati dalle ritenute di cui all'art. 26, co. 2, 3- <i>bis</i> , 5 e art. 26- <i>quinquies</i> DPR n. 600/1973 sugli interessi ed altri proventi dei c/c e depositi bancari indipendentemente dalla giacenza media.	D.L. n. 138/2011, art. 2, co. 14-16
Capital gain	
Il nuovo regime di tassazione si applica ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 in relazione al possesso di strumenti finanziari non qualificati . Non rileva, quindi, il momento dell'incasso ma quello di perfezionamento della cessione. Le minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011 possono essere riportate, fermo restando il limite temporale del quarto periodo di imposta successivo a quello di realizzo, nel limite del 62,5%. Il regime transitorio prevede la possibilità di sostituire il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2011 con il valore assunto alla medesima data. In tal caso, sebbene non vi sia realizzo: a) la plusvalenza viene assoggettata ad imposizione con aliquota del 12,5%; b) la minusvalenza può essere riportata al 2012 nella misura del 62,5% dell'importo complessivo. A tal fine è necessario: 1. esprimere apposita opzione in Unico 2012; 2. versare l'imposta sostitutiva entro il termine di versamento delle imposte relative all'anno 2011. Con D.M. sarà disciplinata l'effettiva attuazione del regime transitorio.	D.L. n. 138/2011 art. 2, co. 17-34
Uso personale dei beni dell'impresa	
A partire dal periodo di imposta 2012, viene introdotta una nuova fattispecie di	D.L. n.

<p>reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h-ter), dato dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Per la società concedente i costi dei predetti beni sono indeducibili dal reddito imponibile. Al fine di garantire l'attività di controllo, l'impresa concedente ovvero il socio o familiare dell'imprenditore devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento, pena l'applicazione di una sanzione dovuta solidalmente in misura pari al 30% della differenza che costituisce reddito diverso. Laddove i contribuenti abbiano correttamente dichiarato il reddito, ma abbiano omissa la comunicazione o l'abbiano effettuata con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione variabile tra € 258 ed € 2.065. Entro 60 giorni dal 17 settembre 2011 verrà emanato un provvedimento direttoriale che individui modalità e termini per l'effettuazione della comunicazione stessa. L'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche utilizzatrici di questi beni e per ricostruire il reddito in forma sintetica considera qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione verso la società. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo 2012 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta applicando le nuove disposizioni.</p>	<p>138/2011, art. 2, co.36- terdecies, 36- duodevicies</p>
---	---

ACCERTAMENTO

Studi di settore

Publicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale

A partire dall'anno 2012, gli studi di settore e l'aggiornamento o l'istituzione degli indicatori economici devono essere pubblicati nella G.U. entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Misure sanzionatorie più elevate

È disposto che per l'omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, si rendono applicabili le sanzioni nella misura massima pari ad € 2.065,00.

Nell'ipotesi omessa presentazione del modello sopra citato le sanzioni minime (100%) e massime (200%) previste ai fini dell'imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap, sono incrementate del 50%.

Omessa o infedele dichiarazione dei dati (accertamento induttivo)

L'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con la facoltà di prescindere dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplici quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Con la C.M. n. 41/2011, l'Agenzia precisa come a tal fine non sia necessaria l'effettiva irrogazione della sanzione, ma sia sufficiente che risultino verificati i presupposti oggettivi posti a base della norma sanzionatoria. In ragione di ciò, è necessario che il contribuente sia effettivamente soggetto agli studi di settore, non risultando la disposizione applicabile agli operatori economici esclusi dagli stessi (anche se eventualmente obbligati alla sola presentazione del modello).

Inoltre, la disposizione rileva solamente ai fini dell'imposizione diretta; tuttavia, si afferma che gli uffici potranno verificare gli effetti ai fini Iva di una ricostruzione induttiva dei ricavi o dei compensi alla luce della specifica attività esercitata dal contribuente assoggettato a controllo e della possibile tipologia di evasione dallo stesso effettuata, tenuto conto dei beni ceduti e dei servizi resi in evasione di imposta.

**D.L. n. 98/2011
art. 23, co. 28**

<p>Eliminazione dell'obbligo dell'Ufficio di indicare le ragioni per le quali si disattendono le risultanze degli studi di settore</p> <p>L'ufficio non è più tenuto, in caso di rettifica, ad indicare nell'atto le ragioni che inducono a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.</p> <p>Utilizzo degli studi di settore ai fini dell'accertamento analitico-induttivo</p> <p>Viene modificato l'art. 10, co. 4-<i>bis</i> della L. n. 146/1998 per cui l'Amministrazione Finanziaria non può procedere all'accertamento analitico-induttivo solo se il contribuente risulta congruo nell'anno accertato ed in quello precedente. La norma è entrata in vigore a decorrere dal 13 agosto.</p>	
Spesometro, obbligo di comunicazione per gli operatori finanziari	
<p>Non è più previsto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, in caso di pagamento "tracciabile" (carte di credito, di debito e prepagate). Tuttavia, è previsto che la comunicazione venga effettuata dagli operatori finanziari emittenti le suddette carte di credito, di debito e prepagate.</p> <p>L'Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale individuerà modalità e termini di applicazione.</p> <p><i>Si segnala che l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 133642/2011 ha differito dal 31/10/2011 al 31/12/2011 il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni superiori a € 25.000 relative al periodo 2010.</i></p>	<p>D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 2, lett. o) e D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 41</p>
Soppressione della garanzia fideiussoria	
<p>È soppresso l'obbligo di prestare una garanzia fideiussoria per il versamento di somme superiori a € 50.000 dovute per effetto dell'accertamento con adesione. La stessa modifica è stata apportata all'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 relativamente alla conciliazione giudiziale.</p> <p>Viene modificato il co. 2, art. 8, del D.Lgs. n. 218/1997, con l'eliminazione dell'obbligo, per il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, se superiori ad € 50.000, di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'art.106 del Tub (D.Lgs. n. 385/1993), per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p> <p>È modificato in tal senso anche l'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, relativamente alle somme superiori ad € 50.000, dovute a titolo d'imposta, interessi e sanzioni a seguito di conciliazione giudiziale, sia riguardo alla soppressione dell'obbligo di garanzia, sia riguardo al mancato pagamento di una delle rate. Le suddette disposizioni non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data del 06/07/2011.</p> <p>Le novità sono già operative.</p> <p>La C.M. n. 41/2011 ha precisato che per il regime transitorio gli Uffici possono esimersi dal richiedere ulteriormente la garanzia ai contribuenti che non abbiano ancora provveduto a presentare la medesima alla data del 6 luglio, a condizione che abbiano pagato tempestivamente la prima rata e che gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione.</p> <p>Conseguentemente non trova più applicazione la norma che consentiva di prestare la garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado.</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 17 - 20</p>
Poteri degli Uffici nelle indagini finanziarie	
<p>Per mezzo delle modifiche di cui all'art. 32, co. 1 DPR n. 600/1973 e art. 51 DPR</p>	<p>D.L. n. 98/2011</p>

<p>n. 633/1972, l'A.F. può richiedere indagini anche presso le società e agli enti assicurativi per le attività finanziarie. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono richiedere alle banche, alla Società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, ed ora anche alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata. La C.M. n. 41/2011 ha precisato che gli uffici possono ottenere informazioni sui contratti di assicurazione sulla vita attuati attraverso piani pluriennali di investimento e forme pensionistiche complementari individuali quali le polizze vita <i>index-linked</i> e <i>unit-linked</i>.</p>	<p>art. 23, co. 24 - 25</p>
<p>Liste selettive</p>	
<p>Con decorrenza 17 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate può procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni effettuate con gli operatori finanziari, sentite le associazioni di categoria degli stessi operatori circa le tipologie di informazioni da acquisire.</p>	<p>D.L. n. 138/2011 art. 36-undecies</p>
<p>Durata delle verifiche</p>	
<p>Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo per non più di una volta a semestre. Gli atti compiuti in violazione di quanto affermato costituiscono, per i dipendenti pubblici, un illecito disciplinare. La GdF negli accessi di propria competenza presso le imprese opera, per quanto possibile, in borghese. Ciascuna Amministrazione informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza.</p> <p><u>Durata degli accessi per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi</u></p> <p>Il periodo di permanenza presso la sede di imprese in contabilità semplificata e di lavoratori autonomi non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre. Per gli altri soggetti il termine resta di 30 giorni prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell'A.F. presso la sede del contribuente.</p> <p><u>Verifiche degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria</u></p> <p>Le citate disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.</p>	<p>D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. a), co. 2, lett. a) – d)</p>
<p>Richiesta di documentazione</p>	
<p>I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali o che da questi possono essere acquisiti da altre Amministrazioni. Le Agenzie fiscali e gli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria possono stipulare convenzioni con le altre Amministrazioni pubbliche al fine di acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, allo scopo di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni. La mancata fornitura dei dati può costituire un evento valutabile ai fini disciplinari.</p>	<p>D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. f) e co. 2 lett. h)</p>

RISCOSSIONE E SANZIONI

Riscossione di contributi previdenziali

Non è più previsto che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni venga effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Competenza dell'Inps sulla riscossione

A seguito dell'abrogazione dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 185/2008, adesso per la riscossione delle somme sopra descritte trova applicazione l'art. 30 del D.L. n.

D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. n) e co. 2 lett. t)

<p>78/2010, il quale dispone che il recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'Inps, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferisce anche ai premi ed ai contributi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione dei redditi. Resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate sulla riscossione delle somme dovute per contributi, premi previdenziali ed assistenziali, interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il 2007 e 2008 in base ai controlli automatizzati (artt. 36-<i>bis</i> DPR n. 600/1973 e 54-<i>bis</i> DPR n. 633/1972) e formali (art. 36-<i>ter</i> DPR n. 600/1973); - per il 2006 ed annualità successive relativamente agli accertamenti notificati entro il 31/12/2009. 	
Tasso degli interessi fiscali	
<p>Ad eccezione degli interessi di mora, gli interessi inerenti il versamento, il rimborso e la riscossione dei tributi, possono essere stabiliti con decreto ministeriale, nei limiti di un punto percentuale (e non più di tre punti percentuali) di differenza rispetto al tasso di interesse legale.</p>	D.L. n. 70/2011 art. 7, co.2- octies)
Sanzioni "mini ravvedimento"	
<p>È estesa a tutti i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la riduzione della sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento (30%) ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorni di ritardo. In altri termini, si applica una sanzione pari al 2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo. La C.M. n. 41/2011 ha precisato che la nuova previsione si rende applicabile, per effetto del principio del "<i>favor rei</i>", anche alle violazioni commesse precedentemente al 6 luglio, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.</p>	D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 31
Recupero coatto delle somme non versate a seguito di adesioni a condoni e sanatorie e proroga dei termini di accertamento	
<p>Entro il termine tassativo del 17 ottobre 2011, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia e Riscossione Sicilia, effettueranno una ricognizione dei contribuenti che, avvalendosi dei condoni e delle sanatorie di cui alla L. n. 289/2002, non hanno versato l'importo dovuto anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento.</p> <p>Dopo tale attività, nei successivi 30 giorni, gli agenti della riscossione avvieranno nei confronti dei contribuenti stessi, anche attraverso l'invio di un'intimazione di pagamento, ogni azione coattiva al fine di recuperare integralmente le somme dovute comprensive di interessi entro il termine ultimo del 31/12/2011.</p> <p>Nel caso in cui i contribuenti in questione non versino le somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine del 31/12/2011, si applica una sanzione del 50% dell'importo dovuto. I periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali il termine per l'attività di accertamento è ancora pendente, sono sottoposti inoltre ad attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza entro il 31/12/2012.</p> <p>Per i soggetti aderenti al condono di cui alla L. n. 289/2002 ai fini Iva, per i quali alla data del 31/12/2011 i termini per l'accertamento sono ancora pendenti, i termini stessi sono prorogati di un anno.</p>	D.L. n. 138/2011, art. 2, co. 5-<i>bis</i> e 5-<i>ter</i>
Operazioni tracciabili	
<p>A decorrere dal 17 settembre 2011, è previsto che le sanzioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette, alla dichiarazione Iva e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad Iva, siano ridotte alla metà per gli esercenti imprese, arti o professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e 	D.L. n. 138/2011 art. 2, co. 36- vicies ter

- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.	
--	--

REATI TRIBUTARI

Riscossione di contributi previdenziali

Riduzione soglie

Vengono ridotti i limiti di imposta sottratta ad imposizione oltre i quali scattano le sanzioni penali (lett. da a ad f).

Sospensione condizionale della pena

Viene previsto l'inasprimento del sistema sanzionatorio penale-tributario al fine di dissuadere comportamenti evasivi.

Per i delitti disciplinati dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2000, l'istituto della sospensione condizionale della pena non può essere applicato se ricorrono congiuntamente due condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro (lett. h).

Pagamento del debito tributario

Vengono ridotte ad **un terzo** (invece della metà) le pene previste per i delitti disciplinati dal D.Lgs. 74/2000, e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie (lett. i).

Prescrizione

Sono elevati ad **un terzo** i termini di prescrizione per i reati disciplinati dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2000 (lett. l).

Patteggiamento

L'applicazione della pena su richiesta, *ex art. 444 c.p.p.*, può essere domandata dalle parti solo se siano stati estinti i debiti tributari e siano state pagate le sanzioni amministrative relative ai fatti costitutivi i delitti (lett. m).

Le norme si applicano per i fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011.

D.L. n. 138/2011 art. 2, co. 36-*vicies semel*, lett. da a) a m)

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Accertamento esecutivo e sospensione dell'esecuzione

È rinviata al 1° ottobre 2011 l'esecutività dell'atto di accertamento senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

Per effetto di quanto disposta dal D.L. n. 78/2010, gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, in caso di proposizione del ricorso, in via provvisoria, si deve versare il 50% dell'imposta accertata (per effetto delle disposizioni del Decreto Sviluppo, art. 7, co. 2-*quinquies*, le somme dovute sono pari ad 1/3 per le imposte dirette, Iva ed Irap).

L'esecuzione forzata è sospesa **per un periodo di 180 giorni** dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di accertamento. Tale sospensione non si applica con riferimento alle sanzioni cautelari e conservative. Tuttavia nell'ipotesi in cui gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, la sospensione non opera.

D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 30

D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 2, lett. n) e art. 7, co. 2 lett. *ggnovies*)

Reclamo e mediazione

A seguito dell'introduzione dell'art. 17-*bis* nell'alveo del D.Lgs. n. 546/1992, per le controversie di valore non superiore ad € 20.000, anteriormente alla proposizione del ricorso e ferma restando l'esclusione della conciliazione giudiziale, è necessario presentare **reclamo**. La presentazione, che è condizione di ammissibilità del ricorso, deve essere fatta alla Direzione provinciale o

D.L. n. 98/2011 art. 39, co. 9 - 11

<p>regionale che ha emanato l'atto. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.</p> <p>L'organo destinatario se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione, applicandosi, in questo caso le disposizioni relative alla conciliazione giudiziale. Decorso 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. La parte soccombente, nel successivo contenzioso è condannata al pagamento delle spese di giudizio maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle spese relative al reclamo.</p> <p>Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione Tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.</p> <p>Le disposizioni si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.</p>	
Definizione agevolata delle liti	
<p>Le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme previste dall'art. 16, L. n. 289/2002. Le somme dovute sono versate in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011, mentre la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30/06/12, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Gli uffici competenti trasmettono alle Commissioni tributarie, ai tribunali e alle Corti di appello nonché alla Corte di Cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.</p> <p>Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.</p> <p>Con provvedimento delle Entrate n. 119854/2011 è stato approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e le relative modalità di versamento. Con R.M. n. 82/E/2011 è stato istituito il codice tributo "8082".</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 39, co. 12</p>
Contributo unificato	
<p>Ai ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011 si applica il contributo unificato di cui al DPR n. 115/2002.</p> <p><u>Non applicabilità dell'imposta di bollo</u></p> <p>Per effetto dell'introduzione del contributo unificato non è più dovuta l'imposta di bollo sugli atti e i provvedimenti tributari ed, inoltre, sulle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Per atti e provvedimenti si intendono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali (comprese dunque la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione).</p> <p><u>Valore della lite</u></p> <p>Nei processi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. L'art. 12, co. 5 D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 37, co. 6 – 7</p> <p>D.L. n. 138/2011 art. 2, co. 35-bis</p>

<p>costituito dalla somma di queste. A decorrere dal 17 settembre se manca la dichiarazione sul valore della lite, il contributo unificato è dovuto nell'importo massimo di € 1.500; inoltre, per le controversie il cui valore della lite è indeterminabile, il contributo unificato è dovuto nell'importo di € 120,00.(D.L. n. 138/2011). In materia è intervenuta la circolare n.1/DF del 21 settembre del Ministero delle Finanze che ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di determinazione e applicazione del contributo.</p>	
Indicazione dell'indirizzo PEC	
<p>Viene aggiunto il comma 1 <i>bis</i> all'art. 16 (<i>Comunicazioni e notificazioni</i>) e viene modificato l'art. 18 (<i>Il ricorso</i>) del D.Lgs. n. 546/1992 con cui si chiarisce, rispettivamente, che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC e che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. <u>Mancata indicazione dell'indirizzo Pec, numero di fax o codice fiscale</u> La mancata indicazione da parte del difensore del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e del proprio numero di fax, ovvero la mancata indicazione del codice fiscale della parte nel ricorso, non comporta l'inammissibilità dello stesso, tuttavia, il contributo unificato è aumentato della metà.</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 39, co. 8, e art. 37 co. 6, lett. q) e D.L. n. 138/2011 art. 2, co. 35-<i>quater</i>, lett. a) e b)</p>
Sanzioni	
<p><u>Riduzione sanzioni in caso di accoglimento delle deduzioni</u> Le sanzioni irrogate, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (viene introdotto il co. 7-<i>bis</i>, all'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997). Infatti, quando a seguito di emissione di un atto di contestazione da parte dell'Ufficio o dell'ente competente, vengono proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni stesse. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6 luglio 2011, nonché a quelli notificati prima di tale data, per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso. <u>Irrogazione delle sanzioni collegate al tributo contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica</u> Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono "<i>sond</i>" (non più "<i>possono essere</i>") irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 29</p>
IVA	
Depositi Iva	
<p>I depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa, dove vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i prodotti stessi, in regime di sospensione di accisa alla condizioni previste dall'Amministrazione Finanziaria, sono utilizzabili anche quali depositi Iva. I depositi doganali privati di tipo D, E e C sono utilizzabili come depositi Iva. Limitatamente a quelli di tipo E l'Agenzia delle dogane, con la nota n. 84920/RU/2011, ha stabilito che non è più necessario immagazzinare i beni in locali idonei riconosciuti come depositi doganali, requisito che era contenuto nella C.M. n. 16/D/06. Per i beni estratti dal deposito Iva e assoggettati a imposta, è stato introdotto l'obbligo di conservazione della documentazione relativa all'introduzione ed estrazione degli stessi, ai sensi dell'art. 50-<i>bis</i>, co. 6, D.L. n. 331/1993. È introdotto l'obbligo, relativamente ai beni estratti dal deposito Iva ed assoggettati ad imposta, di conservazione della</p>	<p>D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 2, lett. cc-<i>ter</i> D.L. n. 138/2011, art. 2, co.36-<i>vicies quater</i></p>

<p>documentazione relativa all'introduzione ed estrazione degli stessi, ai sensi dell'art. 50-<i>bis</i>, co. 6, D.L. n. 331/1993.</p> <p>Sono esonerati dalla presentazione della fideiussione gli operatori economici autorizzati in possesso del certificato AEO.</p> <p>L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 86904/RU/2011, ha affermato che le modifiche in questione si applicano a partire dal 12 settembre.</p> <p>A decorrere dal 17 settembre 2011, coloro che estraggono beni dal deposito Iva non devono essere solamente soggetti passivi ai fini Iva, ma al contempo essere iscritti alla Camera di Commercio da almeno 1 anno, ed avere la capacità di dimostrare un'effettiva operatività e attestare la regolarità dei versamenti Iva. Le modalità saranno definite da un provvedimento delle Entrate.</p> <p>In via transitoria, fino a che non saranno integrate le banche dati dell'A.F., il soggetto passivo che estrae i beni dal deposito Iva deve comunicare al gestore dello stesso i dati relativi alla liquidazione dell'Iva, anche allo scopo di svincolare la garanzia relativa.</p> <p>Nell'attesa di questa integrazione, l'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920/RU/2011, ha affermato che nel caso di coincidenza tra operatore che introduce in deposito ed operatore che estrae, tale soggetto effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e al competente ufficio doganale. Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra i due soggetti, l'operatore che estrae è tenuto alle medesime comunicazioni, mentre il depositario è tenuto a fornire gli elementi del buon esito dell'operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Ai fini dello svincolo della garanzia il soggetto che procede all'estrazione dovrà dare prova dell'espletamento degli adempimenti previsti in materia di Iva ai fini della liquidazione dell'imposta, fornendo documentazione dell'avvenuta registrazione dell'autofattura nella propria contabilità.</p>	
Chiusura partite Iva inattive	
<p>Sono revocate d'ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l'attività per 3 annualità consecutive. Stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale. Contro il provvedimento di revoca il contribuente potrà adire la commissione tributaria provinciale. Viene introdotta una mini sanatoria per la chiusura delle partite Iva con pagamento della sanzione ridotta (129 euro) per la mancata dichiarazione di cessazione attività.</p> <p>Con R.M. n. 72/E/2011 è stato istituito il codice tributo "8110" per il pagamento della sanzione relativa e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 relativo.</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 22 e 23</p>
Innalzamento dell'aliquota Iva ordinaria	
<p>Aumenta dal 20% al 21% l'aliquota ordinaria Iva per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.</p>	<p>D.L. n. 138/2011 art. 2, co. 2-<i>bis</i> lett. a),co.2-<i>ter</i></p>
Fatturazione autonoleggio veicoli	
<p>Viene introdotto l'obbligo per le aziende di noleggio di autoveicoli di indicare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui la stessa fa riferimento. La fattura dovrà, inoltre, essere consegnata direttamente al cliente qualora lo stesso riconsegna l'autovettura in un punto noleggio abilitato all'emissione dei documenti fiscali.</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 42</p>
IMMOBILI	
Rilancio dell'edilizia e semplificazione urbanistica	
Rilascio del permesso di costruire con il silenzio-assenso	
<p>Viene modificato il procedimento per il rilascio del permesso a costruire. In particolare, ai sensi del nuovo art. 20 DPR n. 380/2001, è previsto al co. 8 che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo in merito alla richiesta di permesso, si forma il silenzio-assenso, salvo i casi</p>	<p>D.L. n. 70/2011 art. 5</p>

<p>particolari in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (co. 2, lett. a, n. 3 e 4).</p> <p>Tipizzazione contratto di cubatura Viene modificato l'art. 2643 c.c., prevedendo l'obbligo per i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque denominati, di trascrizione nelle Conservatorie dei Pubblici registri immobiliari (co. 3).</p> <p>Abrogazione obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato Per semplificare le procedure inerenti il trasferimento di unità immobiliari è abolito l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'avvenuta cessione del fabbricato che viene assorbita dalla registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili e diritti immobiliari (co. 4).</p> <p>Abrogazione divieto di utilizzo dei dati ipocatastali Al fine di agevolare la circolazione delle informazioni relative agli immobili viene abolito il divieto di utilizzo a fini commerciali dei dati ipotecari e catastali, fermo restando il rispetto delle norme in materia di <i>privacy</i> (co. 4-bis).</p> <p>Obbligo di pubblicazione su internet degli allegati al PRG Le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti internet gli elaborati tecnici allegati ai PRG e alle relative varianti (co. 6).</p> <p>Decorrenza sanzioni per mancata denuncia in Catasto Viene prorogata al 1° luglio 2011 la decorrenza per l'applicazione delle sanzioni maggiorate per omessa presentazione in Catasto della denuncia di nuova iscrizione o di variazione di un'unità immobiliare (co. 15).</p>	
Accatastamento immobili rurali	
<p>Entro il 30 settembre 2011, ai fini del riconoscimento della ruralità, i contribuenti interessati possono presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione attestante il possesso, da almeno un quinquennio, dei requisiti di ruralità dell'immobile ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 557/1993.</p> <p>Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del Territorio procede, previa verifica dell'esistenza dei requisiti, all'attribuzione della categoria catastale richiesta.</p> <p>Se nel termine del 20 novembre 2011 il contribuente non ha ancora ricevuto risposta può assumere, in via provvisoria e per un periodo di 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. In caso di diniego espresso e motivato da parte dell'Agenzia del Territorio, il contribuente deve versare, nel termine del 20 novembre 2012, le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni in misura doppia.</p> <p>Con il D.M. del 14/09/2011, in G.U. n. 220 del 21/09/2011, sono state stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della certificazione e della convalida da parte dell'Agenzia del Territorio.</p>	<p>D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 1, lett. t-bis e co. 2-bis, 2-ter e 2-quater</p>

ALTRE NOVITA' TRIBUTARIE

Imposta di bollo sul dossier titoli	
<p>Viene innalzata, in maniera crescente a decorrere dal 2011 e fino al 2013, l'imposta di bollo sulle comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari relative al <i>dossier</i> titoli. Le nuove misure variano in funzione del valore del deposito e della periodicità delle comunicazioni.</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 3, co. 7</p>
Addizionale annuale sulla tassa automobilistica	
<p>A decorrere dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a €10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.</p>	<p>D.L. n. 98/2011 art. 23, co. 21</p>
Contributo di solidarietà	
<p>Viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sul reddito complessivo Irpef pari al 3% sulla parte eccedente € 300.000. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito</p>	<p>D.L. n. 138/2011, art. 2, co. 2</p>

complessivo. Con D.M. da emanarsi entro il 30 ottobre 2011 saranno definite le modalità di attuazione.	
Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero	
A partire dal 17 settembre 2011, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero (con esclusione di quelli effettuati dai cittadini UE, nonché verso Paesi UE), operati tramite istituti bancari, agenzie <i>money transfer</i> e altri agenti in attività finanziaria, nella misura del 2% dell'importo trasferito e con un minimo di 3 euro.	D.L. n. 138/2011, art. 2, co. 35-octies
Addizionale regionale Irpef	
Viene anticipata al 2012 la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base con una maggiorazione che non potrà essere superiore: <ul style="list-style-type: none"> - a 0,5% per l'anno 2012 e 2013; - a 1,1% per l'anno 2014; - a 2,1% a decorrere dall'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2011 resteranno bloccate le aliquote che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 sono superiori all'aliquota di base. Resta ferma la facoltà delle stesse Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.	D.L. n. 138/2011, art. 1, co. 10
Addizionale comunale Irpef	
A decorrere dall'anno 2012, viene data la possibilità di istituire o incrementare l'addizionale comunale Irpef. In sede di conversione è stato disposto che i comuni possono stabilire aliquote differenziate in funzione dei diversi scaglioni di reddito di cui all'art. 11 Tuir.	D.L. n. 138/2011, art. 1, co. 11
Antiriciclaggio	
A decorrere dal 13 agosto 2011, è ridotto da € 5.000 a € 2.500 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. <p>È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 2.500, esistenti al 13 agosto, data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011, di estinzione a cura del portatore o di riduzione, entro il 30 settembre 2011, del saldo al di sotto della nuova soglia.</p> <p>Sanatoria: è esclusa l'applicazione delle sanzioni disciplinate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, per le violazioni connesse all'abbassamento della soglia antiriciclaggio commesse nel periodo che decorre dal 13 al 31 agosto (co. 4-bis).</p> <p>A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni sono applicate attraverso gli Uffici territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>	D.L. n. 138/2011 art. 2, co. 4 e 4-bis

ALTRE NOVITA' EXTRA TRIBUTARIE

Privacy	
Le tutele relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alle persone fisiche e quindi non trovano applicazione nei rapporti fra le imprese. Ciò significa che i dati relativi ad imprese, enti, associazioni, etc., se utilizzati per finalità amministrativo-contabili, potranno essere trattati senza vincoli. Le aziende possono inoltre conservare i <i>curriculum</i> degli aspiranti collaboratori/dipendenti ed i dati in essi contenuti saranno fuori dagli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.	D.L. n. 70/2011 art. 6, co. 2, lett. a)
Sistri	
Il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) diviene obbligatorio a decorrere dal 9 febbraio 2012. Tuttavia, per le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi, a condizione che abbiano un massimo di 10 dipendenti, la nuova data di decorrenza, comunque non anteriore al 1° giugno 2012, dovrà essere individuata con un decreto ministeriale. Con un D.M. saranno individuate, entro novanta giorni dal 17 settembre, anche le specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche	D.L. n. 70/2011 art. 6, co. 2, lett. f-octies) D.L. n. 138/2011 art. 6, co. 2-3

di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del Sistri, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.	
Rinegoziazione mutui	
Possono essere rinegoziati i mutui casa a tasso variabile di importo originario fino a €200.000. La possibilità è concessa fino al 31 dicembre 2012 a condizione che il mutuatario al momento della richiesta presenti un reddito certificato Isee non superiore ad €35.000 e sia in regola con i pagamenti rateali del mutuo oggetto di rinegoziazione. La rinegoziazione consiste di fatto, nella trasformazione del tasso da variabile a fisso per tutta la durata residua del mutuo. Vengono, inoltre, semplificate le procedure di portabilità del mutuo.	D.L. n. 70/2011 art. 8, co. 6 e 8
Tasso di usura	
Viene modificato il meccanismo di determinazione del calcolo del tasso di usura. D'ora in poi il tasso soglia è calcolato maggiorando il tasso medio del 25% e aggiungendo poi allo stesso 4 punti percentuali. Viene anche introdotto un differenziale massimo pari ad 8 punti percentuali tra la soglia di usura ed il tasso medio.	D.L. n. 70/2011 art. 8, co. 5, lett.d)
Liberalizzazione dell'iniziativa economica	
<p>Al fine di liberalizzare l'esercizio delle attività economiche devono essere eliminate, con regolamento, determinate restrizioni, quale, ad esempio la limitazione del numero di persone titolate ad esercitare un'attività economica nello Stato o in una certa area, attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative senza che tale numero sia determinato sulla base della popolazione o di altri criteri, oppure il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica, o, ancora, la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore. È prevista, previo DPCM, la possibilità di derogare in riferimento a singole attività economiche.</p> <p>In via sperimentale, viene eliminato ogni limite o divieto circa gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, l'obbligo di chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, limitatamente agli esercizi commerciali situati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.</p>	<p>D.L. n. 138/2011 art. 3, co. 6-11 e art. 6, co. 4</p> <p>D.L. 98/2011 art. 35, co. 6</p>